

Decreto Lavoro – Le modifiche al D. Lgs. 81/08

Il Decreto Ministeriale 04 maggio 2023 prevede una serie di modifiche al Testo Unico salute e sicurezza: dall'art. 14 all'art. 18 sono inseriti dei passaggi di aggiornamento sulle norme e sulle modalità di gestione del sistema dei controlli ispettivi.

Rimandando ad un altro approfondimento il commento sul profilo generale di questa novità, ci concentriamo in questa nota sull'art. 14 del DM 04 maggio 2023, ed in particolare sull'intervento posto in essere all'art. 18 del D.Lgs. 81/08 e smi.

Il nuovo testo dell'art. 18 (Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente) è il seguente:

1. *Il Datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'art. 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e le competenze ad essi conferite, devono:*
 - a. *Nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e **qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'art. 28;***

Una apparentemente piccola modifica al testo, che apre tuttavia a diverse riflessioni, che si erano in parte già toccate con gli interpellati 2/2022 e 2/2023 della Commissione per gli interpellati di salute e sicurezza sul lavoro che avevano già affrontato la questione.

Cosa significa estendere l'ambito della nomina del medico competente anche alla valutazione del rischio? Ci sono in questa fase due diverse chiavi di lettura che vengono considerate:

La prima è un'interpretazione letterale di questa modifica normativa: ovvero che sarà possibile, nei casi dove non è già presente il medico competente, estendere la possibilità della nomina dove il percorso della valutazione del rischio possa in qualche modo prevedere il suo supporto nei casi previsti dall'art. 25 del D.Lgs. 81/08.

La seconda interpretazione, accreditata anche dalla nota di Confindustria del 09 maggio 2023, e da alcuni interventi di associazioni e gruppi di lavoro, inquadra in questa modifica all'articolo 18 un'interpretazione più estesa che andrebbe implicitamente ad estendere l'applicazione della sorveglianza sanitaria ai cosiddetti rischi non normati, come logica estensione della nomina del medico competente. La nota di Confindustria commenta: *“E' evidente che l'intento del legislatore è quello di estendere la Sorveglianza Sanitaria (ai rischi cd non normati), per cui nel Disegno di legge delega sul lavoro che il Governo ha in animo di presentare alle Camere, è presente – a superamento della criticità qui rilevata – una disposizione che modifica l'art. 41 del D.Lgs. 81/2008, prevedendo che la sorveglianza sanitaria è obbligatoria laddove prevista dal Documento di Valutazione del rischio”.*

A nostro avviso questa lettura estensiva del nuovo articolo 18 attualmente va a sbattere, dal punto di vista normativo, contro due norme:

- L'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e smi, che al comma 1 dice espressamente:
“La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”.
- L'art. 5 dello Statuto dei Lavoratori:
“Sono vietati accertamenti da parte del Datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente”.

Sullo sfondo, ricordiamo anche il testo dell'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana:
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività,

e garantisce cure gratuite agli indigenti. **Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.**

Questa condizione di limitata chiarezza normativa ci fa consigliare a tutte le aziende che assistiamo una lettura molto prudente di interpretazione del nuovo articolo 18: estensioni di sorveglianza sanitaria non previste dall'art. 41 e dall'art. 5 dello Statuto dei lavoratori potrebbero mettere il Datore di lavoro in una condizione di forte difficoltà nei confronti dei lavoratori in caso di qualsivoglia procedimento.

Il nostro consiglio è di attendere la conversione in Legge del Decreto Ministeriale (che deve avvenire entro 60 giorni dalla pubblicazione, come previsto dall'art. 77 della Costituzione) che auspicabilmente potrebbe portare con sé un chiarimento della situazione e ridurre le potenziali responsabilità del Datore di lavoro in caso di contenzioso.

Dott. Andrea Maffei
Per Tharsos Srl